

**UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA**  
(Provincia di Rimini)


**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI.**

\*\*\*\*\*

Raccolta n. 231 /2014

Il giorno 3 (tre) del mese di aprile dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione dei Comuni Valmarecchia, con la presente convenzione, tra i signori:

- **SALVI PATRIZIA**, nata a Cesenatico il 5.9.1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del **COMUNE DI CASTELDELICI** (codice fiscale: 80008970412.), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 09 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **FATTORI MARCELLO**, nato a Maiolo il 2.3.1967, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MAIOLO** (codice fiscale: 00364720417), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **BALDININI IVANA**, nata a Novafeltria il 4.2.1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI NOVAFELTRIA** (codice fiscale: 00360640411), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **VALENTI LORENZO.**, nato a Rimini il 5.4.1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PENNABILLI** (codice fiscale: 00217050418), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **PUZZO GIUSEPPE MARIO**, nato a Potenza il 3.9.1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del **COMUNE DI POGGIO-TORRIANA** (codice fiscale: 04110220409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **GUERRA MAURO**, nato a Rimini il 8.3.1973, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN LEO** (codice fiscale: 00315680413), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **DI NUZZO CLEMENTE**, nato a Napoli il 11.05.1963, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del **COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 01219190400), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **CERBARA GUGLIELMINO**, nato a Novafeltria il 22.1.1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA** (codice fiscale: 80008730410), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **PRUCCOLI GIORGIO**, nato a Verucchio il 11.1.1968, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERUCCHIO**



(codice fiscale: 00392080404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;


- **UGOLINI FRANCESCA**, nato a Novafeltria il 18.3.1978, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE di TALAMELLO** (codice fiscale: 00364280412), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 12 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **PRUCCOLI GIORGIO**, nato a Verucchio il 11.1.1968., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DI COMUNI VALLEMARECCHIA** (codice fiscale: . 91120860407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 11 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO che:**

- con atto costitutivo in data 27.12.2013, repertorio n. 206 e registrato a Rimini in data 16.1.2014 al n. 379 serie III E, i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Verucchio, Talamello hanno costituito l'Unione di Comuni Valmarecchia, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;
- i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Verucchio, Talamello, aderenti all'unione Valmarecchia fanno parte dell'ambito territoriale ottimale di Rimini nord e non lo esauriscono, in relazione al rinvio concesso dalla Regione, all'adesione all'Unione, del Comune di Bellaria Igea Marina;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r.9/2013 che comprende quella relativa alla gestione dei servizi sociali
- gli obblighi di gestione associata decorrono, ai sensi dell'art.7 della l.r.21/2012 dal 31 marzo 2014, salvo quanto previsto dall'art.30 della medesima legge regionale;
- visti gli artt..... dello statuto dell'Unione che disciplinano il conferimento delle funzioni, la sua durata e l'eventuale recesso;
- vista la legge regionale n. 2/2003
- i comuni che hanno costituito l'Unione di Comuni Valmarecchia, hanno concordato tra di loro di provvedere al conferimento all'unione della funzione in oggetto e quindi il suo avvio in conformità al disposto dell'art. 8, comma 1, del presente atto, mentre per l'ulteriore Comune di Bellaria Igea Marina, che si è avvalso della deroga di cui all'art.30 della l.r. 21/2012, l'avvio della gestione associata in oggetto decorrerà dal 1.1.2015 (o successivamente se a tale data tutti i comuni dell'ambito gestiranno unitariamente almeno tre funzioni + l'informatica);
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione servizi sociali comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

**CONSIDERATO** che la gestione in forma associata della funzione relativa ai servizi sociali è regolata:

- dalla l.r. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali,
- dalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
- dal piano sociale e sanitario regionale;
- dal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi annuali,
- dalla Convenzione con l'AUSL per l'integrazione socio sanitaria,



- dai regolamenti dell'Unione in materia di servizi sociali.

**RICHIAMATA** la Legge regionale n. 12 del 26.07.2013 “*Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e sanitari*”

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione di Comuni Valmarecchia, per brevità chiamata Unione, della funzione relativa alla PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, che comprende la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa da parte dei Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Verucchio, Talamello

2. La gestione della funzione è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario;

3. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni. Restano ferme, in capo al Comitato di distretto, le funzioni di programmazione, regolazione e committenza definite dalla normativa e dalla programmazione regionale, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 12/2013.

4. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:


a) Partecipazione ai processi di Programmazione, regolazione e committenza, ivi incluso l'accreditamento di strutture e servizi sociali e socio-sanitari

b) Servizio sociale territoriale, comprendente sportelli sociali per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari. Il servizio sociale territoriale assicura, in particolare le attività di servizio sociale relative:

- all'accesso alle prestazioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla programmazione regionale e distrettuale e dalla regolazione distrettuale;
- alla tutela della maternità e dei minori, anche mediante la collaborazione con l'autorità giudiziaria competente;
- all'affido e all'adozione dei minori;
- alla ricerca dell'abitazione e all'assegnazione di alloggi pubblici;
- all'erogazione di prestazioni economiche

c) Erogazione delle prestazioni sociali previste dalla legislazione nazionale e regionale e dalla programmazione regionale e distrettuale, nei limiti delle risorse stanziare. Devono essere garantiti servizi di assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali; centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario, nonché un servizio di pronto intervento sociale.

d) Sviluppo di politiche comunitarie e familiari, incluse le attività del centro per le famiglie e la mediazione familiare ed interventi per la promozione sociale, programmati in ambito distrettuale;



- e) Realizzazione di programmi di informazione e di prevenzione dei rischi sociali, programmati in ambito distrettuale;
  - f) Autorizzazione e vigilanza su strutture e servizi sociali e socio-sanitari;
  - g) Progettazione e sperimentazione di nuovi servizi
  - h) Sviluppo e gestione del Sistema informativo sociale;
  - i) Sviluppo di Sistemi di gestione della qualità dell'organizzazione e delle prestazioni;
  - j) Formazione, aggiornamento e addestramento del personale;
  - k) Ricerca sociale e rendicontazione sociale;
  - l) Interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria.
  - m) Interventi integrati con i servizi educativi e con i servizi per l'impiego
- L'attuazione di tali interventi potrà avvenire gradualmente sulla base degli indirizzi espressi dai Comuni nell'ambito dell'Unione.

5. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

6. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

7. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

8. A livello Distrettuale è costituito l'Ufficio di Piano, a supporto delle funzioni del Comitato di Distretto. I Compiti dell'Ufficio di Piano sono regolati dalla DGR 1004/2007 e dalla convenzione per la gestione associata, sottoscritta col Comune di Rimini (Capofila), Comune di Bellaria Igea Marina e Az. USL di Rimini.

9. In attuazione della Legge regionale n. 12/2013, l'Unione si potrà avvalere per la gestione pubblica dei servizi socio sanitari del settore anziani dell'ASP di riferimento.

## **Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8, nei modi specificati nel progetto attuativo e negli atti organizzativi approvati dalla Giunta dell'Unione nel rispetto del principio di integralità fissato dallo Statuto dell'Unione.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. Gli organi di governo dei Comuni conferenti mantengono la competenza di natura politica, a parte quelle eventualmente delegate agli organi di governo dell'Unione che dispongono in ogni caso di poteri generali di indirizzo e di controllo sull'esercizio dei servizi conferiti.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.4 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente artt. 5 e 6 della presente convenzione.

9. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

10. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

### **Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.


6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del quadro di assegnazione delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

### **Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il



5

funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa riferita al personale ed ai costi generali è a carico dei Comuni ed è calcolato in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. La spesa per gli interventi in ambito sociale e socio sanitario è ripartita fra i comuni secondo il criterio generale di responsabilità, basato sulla residenza degli assistiti, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6 c.4 della L.n. 328/2000 e dall'art. 4 della L.R. n. 2/2003. Il riparto delle spese per i progetti dei piani di zona, le iniziative di ambito o che coinvolgono più territori comunali è definito di volta in volta dalla Giunta dell'Unione su proposta della Cabina di Regia; inoltre, è possibile concordare, in sede di approvazione del bilancio, nel primo triennio di vigenza della convenzione un diverso criterio di riparto tra i Comuni associati in misura non superiore alla spesa storica attualizzata, a parità di servizi e di trasferimenti da enti diversi. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale (piano operativo del servizio) ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. La Giunta può approvare un piano operativo provvisorio ai sensi dell'art. 47 co. 4 dello Statuto.

9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità previste dall'art. 45 dello Statuto. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

#### Art. 5 – SEDE DEL SERVIZIO

1. Viene costituito il servizio dell'Unione per la gestione della funzione relativa ai servizi sociali con sede stabilita negli uffici della sede legale dell'Unione di Comuni e con sedi operative stabilite negli uffici dei Comuni che costituiscono l'Unione.

#### ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.


8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

#### **ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.



## **ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE**

1. La presente convenzione entra in funzione e sostituisce quelle precedenti con decorrenza stabilita dalla Giunta dell'Unione in sede di approvazione del progetto attuativo ed in ogni caso entro il 30 giugno 2014 ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

1. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento. Tenuto conto che il legame col territorio è un fattore determinante per garantire l'efficacia e la qualità dei servizi sociali, è costituita una Cabina di Regia, composta dagli assessori delegati dai Comuni associati.

2. La Cabina di Regia ha il compito di concertare il processo d'unificazione dei servizi sociali e costituisce il raccordo dell'indirizzo politico amministrativo, che a regime consentirà il mantenimento di una costante tensione sui bisogni e sulle problematiche locali; essa avrà inoltre il compito di concertare gli indirizzi di programmazione e controllo dei servizi sul territorio.

3. La Cabina di Regia ha, quali propri riferimenti, l'Assessore dell'Unione, delegato ai servizi sociali e la Giunta dell'Unione cui formalizza le proposte.

4. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

## **ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla Legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, lr.21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente se ritenuto dal Consiglio dell'Unione non adeguato rispetto all'ambito ottimale ridotto.. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione ovvero, avendo beneficiato di contributi dei Comuni aderenti, non sia frazionabile.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione,



è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

7. Per i beni immobili proveniente dalla Comunità Montana Alta Valmarecchia trovano applicazione le norme dello Statuto (art. 51).

#### **ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

#### **ART. 11 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART. 12 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **ART. 13 – REGISTRAZIONE**


Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

#### **ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nell'Unione Valle del Marecchia, nonché, per i servizi non gestiti precedentemente dalla predetta Unione, i regolamenti previgenti.

2. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia.

3. In via transitoria, per l'anno 2014, il riparto della spesa di personale riferito alle risorse umane operanti nei servizi sociali (inclusi appalti e delega AUSL) rispetta il criterio storico e coincide pertanto col riparto assestato 2013, fatti salvi aumenti o riduzioni specifici che verranno attribuiti al singolo comune interessato.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASTELDELICI


Patrizia Salvi


  
-----



IL SINDACO DEL COMUNE DI MAIOLO


Marcello Fattori

  
-----



IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI NOVA FELTRINA

Ivana Baldinini

  
-----



IL SINDACO DEL COMUNE DI PENNABILI


Lorenzo Valenti

  
-----




IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI POGGIO-TORRIANA

Giuseppe Mario Puzzo

  
-----

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN LEO

Mauro Guerra

  
-----



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI SANTARCANGELO

Clemente Di Nuzzo

-----


IL SINDACO DEL COMUNE DI VERUCCHIO


Giorgio Pruccoli

  
-----

IL SINDACO DEL COMUNE DI TALAMELLO


Francesca Ugolini

  
-----



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA


Giorgio Pruccoli

  
-----



IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'AGATA FELTRINA

Guglielmino Cerbara

  
-----

